

COMITATO DEL SETTORE CREDITO COOPERATIVO TRENTINO

REGOLAMENTO

Art. 1 – Costituzione.

1. Il Comitato del Settore Credito Cooperativo Trentino è istituito dal Consiglio di amministrazione in attuazione dell'art. 37 dello Statuto sociale della Federazione Trentina della Cooperazione.
2. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione, disciplina la composizione, le modalità di nomina, le specifiche competenze e il funzionamento del Comitato.

Art. 2 – Composizione del Comitato.

1. Il Consiglio di amministrazione nomina quali componenti del Comitato:
 - I Presidenti di tutte le Casse Rurali Trentine, che possono essere rappresentate anche da un altro amministratore delegato dal rispettivo Presidente;
 - Il/la Presidente della Federazione;
 - Il Vice Presidente della Federazione Trentina della Cooperazione eletto in rappresentanza del Settore credito;
 - I Consiglieri di amministrazione della Federazione eletti in rappresentanza del Settore;
 - I rappresentanti della Cooperazione di Credito trentina eletti in organismi nazionali di rappresentanza del Movimento cooperativo.
 - Il Presidente della Capogruppo CCB o un suo delegato;
 - Il Direttore generale della Capogruppo CCB o un suo delegato;
 - Il Presidente del Fondo Comune delle Casse Rurali Trentine;
 - Il Presidente di I.B.Fin. SpA;
 - Uno o più rappresentanti dei Direttori delle Casse Rurali Trentine nel costituendo "Comitato dei direttori CR/BCC/Raika affiliate" della capogruppo CCB;
 - due rappresentanti dell'Associazione Donne in Cooperazione e due rappresentanti dell'Associazione Giovani Cooperatori Trentini designati dalle rispettive Associazioni.
 - Il Presidente dell' ASDIR – Associazione dei Direttori delle Casse Rurali Trentine
2. Assistono ai lavori del Comitato il Direttore generale della Federazione e il Responsabile dell'Area Attività Istituzionali.

Art. 3 – Competenze del Comitato

1. Il Comitato di Settore ha funzioni propositive e consultive, di raccolta e di raccordo rispetto alle esigenze, proposte, spunti e sollecitazioni delle Casse Rurali Trentine nei confronti:
 - del Consiglio di amministrazione della Federazione;
 - della capogruppo CCB;
 - degli altri settori cooperativi;
 - del mondo politico locale e nazionale;
 - degli organismi nazionali di rappresentanza della cooperazione.
2. Il Comitato può altresì svolgere un'azione di coordinamento rispetto all'indicazione delle figure di rappresentanza del credito cooperativo trentino negli organi collegiali della capogruppo e delle società del gruppo bancario Cassa Centrale.
3. Le valutazioni e le proposte espresse dal Comitato di Settore dovranno attenersi ai principi dello Statuto e alla Carta dei Valori della Cooperazione Trentina.

Art. 4 – Funzionamento del Comitato.

1. Il Comitato di Settore è presieduto dal Presidente della Federazione o dal Vice Presidente di Settore ovvero da altro amministratore designato.
2. Il Presidente provvede alla convocazione delle riunioni mediante avviso scritto trasmesso in modo elettronico contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione.
3. È data facoltà al Comitato di prevedere l'eventuale costituzione di gruppi di lavoro per la trattazione di specifiche tematiche.
4. La sede delle riunioni del Comitato potrà essere individuata anche presso le Casse Rurali e le altre società/enti associati.

Art. 5 – Raccordo con il Consiglio di amministrazione della Federazione. Verbale di riunione.

1. Delle riunioni del Comitato verrà redatto verbale.
2. Al Consiglio di amministrazione della Federazione potrà essere distribuito il verbale delle riunioni del Comitato, o suoi estratti, ovvero la proposta di documenti di carattere operativo o deliberazioni elaborate dal Comitato stesso.
3. Al Vicepresidente del Settore, se nominato, ovvero ai singoli consiglieri di amministrazione della Federazione presenti nel Comitato, spetta il compito di rappresentare l'orientamento espresso dal Comitato sulle singole tematiche esaminate o sui documenti di indirizzo elaborati dal medesimo.

4. Estratti del verbale o documenti di indirizzo possono, a discrezione del Comitato, costituire oggetto di divulgazione.

Art. 6 – Rapporto con il Comitato Tecnico Intercooperativo.

1. Qualora le tematiche oggetto di esame da parte del Comitato di Settore abbiano valenza intersettoriale, sarà cura del Presidente o del Direttore generale coinvolgere nelle forme dovute il Comitato Tecnico Intercooperativo se istituito.

Art. 7 – Nomina e durata del Comitato.

1. La nomina dei componenti del Comitato avviene in occasione delle prime riunioni successive al rinnovo del Consiglio di amministrazione della Federazione.
2. Il mandato dei componenti del Comitato scade in concomitanza a quello dei componenti del Consiglio di amministrazione della Federazione.
3. I componenti del Comitato, dopo la scadenza del mandato, possono essere riproposti.
4. Gli stessi decadono dal loro incarico quando perdono i requisiti per i quali sono stati nominati. Il Consiglio di amministrazione della Federazione provvede alla surroga dei componenti decaduti nel rispetto dei criteri di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 8 - Compensi e rimborsi.*

Ai componenti del Comitato verrà riconosciuto un gettone di presenza, secondo le modalità deliberate dal Consiglio di amministrazione della Federazione.

Approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 13 luglio 2018

* Il Consiglio di amministrazione dd. 19/06/2006 ha deliberato quanto segue:

Ai componenti del Comitato, rappresentanti le cooperative, gli organismi di secondo grado e le società collegate e partecipate verrà riconosciuto per la partecipazione alle riunioni un gettone di presenza di Euro 100,00 e il rimborso delle spese chilometriche nella misura prevista dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti della Federazione. Ai componenti che sono dipendenti di cooperative, consorzi o società, verrà invece riconosciuto il solo rimborso delle spese chilometriche attraverso la società di appartenenza.